



COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 3183

li 27/06/2022

ORDINANZA SINDACALE N° 455 DEL 27/06/2022

DISCIPLINA PER L'USO DELLA SPIAGGIA, DELLE ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE AREE DEMANIALI LIMITROFE.

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare le attività di balneazione e l'uso delle aree demaniali limitrofe alla spiaggia, considerata l'opportunità di garantire il corretto uso dell'arenile e delle aree attigue e limitrofe di competenza comunale;

Visto l'art.59 del DPR 616/77 con il quale vengono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

Visto il DPCM 21/12/1995 che individua le aree sottratte alla gestione Regionale;

Vista la legge 59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;

Visto il D.Lgs. n.112 del 31/3/1998, art.3, comma 7, ed art.105;

Visto il D.Lgs. n.96 del 30/3/1999, artt.40, 41 e 42;

Visto il DM 342 del 5/8/1998;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.120 del 24/5/01 riportante le linee guida in materia di ordinanze balneari;

Viste le competenti ordinanze della Capitaneria di Porto;

ORDINA

SULLE SPIAGGE E LE ZONE AD ESSE LIMITROFE DEL TERRITORIO DI PROPRIA GIURISDIZIONE, E' VIETATO, DA OGGI E FINO AL 21 SETTEMBRE 2022 :

- **Collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;**
- **Fumare ;**
- **Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge ed al soccorso; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata**

la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

- **Gettare a mare o lasciare nelle cabine** o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salvo l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;
- **Pulire gli arenili mediante** l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- **Lasciare unità da pesca** o da diporto in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte di ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari. Le unità destinate alla pesca professionale possono essere tirate a secco nell'area individuata e segnalata sull'arenile;
- **Lasciare, oltre il tramonto del sole,** sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- **Occupare con ombrelloni,** sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere

- inferiore ad un quinto della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;
- **Praticare qualsiasi gioco tra gli ombrelloni**, per esempio il gioco del pallone (tranne che in zone appositamente attrezzate e autorizzate), tennis da spiaggia, pallavolo (tranne che in zone appositamente attrezzate e autorizzate), basket, bocce, rugby, tamburello, ecc., se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o gestori , SE NON IN CONTRASTO CON LA VIGENTE NORMATIVA ANTI-COVID19;
 - **Condurre e far permanere qualsiasi animale** anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, fatte salve le zone a ciò appositamente destinate, che, per la stagione estiva 2022, viene individuata nella zona di spiaggia che va dalla zona in direzione del campo sportivo e fino al torrente Agosto. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani da salvataggio al guinzaglio;
 - **Tenere il volume della radio, juke box, mangianastri** ed in generale, apparecchi a diffusione sonora a un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica: detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
 - **Esercitare attività** (es: commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di surf, di windsurf, sci nautico, scuola

sub, ecc...) organizzare manifestazioni nautiche, ricreative e spettacoli pirotecnici senza nulla/osta e/o autorizzazione del Comune, senza autorizzazione del Comune;

- **Introdurre ed usare bombole** di gas o altre sostanze infiammabili;
- **Effettuare pubblicità**, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale;
- **Sorvolare le spiagge** con qualsiasi tipo di aereomobile, o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione di mezzi di soccorso e di polizia;
- **Condurre barche** o qualsiasi altro mezzo a motore nei 300 metri dell'arenile;
- **Praticare pesca subacquea**, con o senza bombole, nei 300 metri dell'arenile tra le ore 8,00 e le ore 20,00;
- **Pescare con canne** o altre attrezzature, nei tratti di spiaggia praticati dai bagnanti, tra le ore 8,00 e le ore 20,00;
- **Usare impropriamente le docce** a mare, e, soprattutto, usare shampoo e saponi ;

AVVISA

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione prevista dalle Norme del Codice della Navigazione, in particolare dagli artt. 1161 – 1164 – 1174 e dal Codice Penale, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Calabria entro 60gg. Dalla notifica o comunque della piena conoscenza dello stesso, ai sensi della legge 6/12/1971, n.1034 e s.m.i., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24/11/1971

n.1199;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale e, in particolare, nei luoghi dei sottopassi. Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori. La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Capitaneria di Porto di Cetraro, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio, all'Ufficio di Polizia Municipale.

Dalla Residenza municipale, li 27/06/2022



IL SINDACO

(Dott. Giacinto Mammario)